

Avv. Eleonora Verdini

TRIBUNALE DI ANCONA

RICORSO

PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO

Nell'interesse della sig.ra Chiappa D. [REDACTED], CF. [REDACTED] nata il [REDACTED] in [REDACTED] (●) e residente in [REDACTED] (AN) via [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Verdini, del Foro di Macerata (CF: VRDLNR79E43C770Z pec:avveleonoraverdini@cnfpec.it) giusta procura allegata alla presente, con la stessa ivi elettivamente domiciliata in Civitanova Marche Largo Castelfidardo n. 24

premessi che

- I sig.ri [REDACTED] CF. [REDACTED] nato il [REDACTED] in [REDACTED] [REDACTED] e Chiappa D. [REDACTED] CF. [REDACTED] nata il [REDACTED] in [REDACTED] (●), coniugi in regime di comunione dei beni, presentavano istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento familiare;
- L'istanza veniva iscritta al protocollo n. 9670/22 procedimento n. 20/22 e affidata all'avv. Emanuela Cortucci in qualità di gestore, che accettava la nomina;
- Nelle more di una prima lavorazione il sig. [REDACTED] decedeva [REDACTED] in data 19/12/2022, come risultante da certificato di morte;
- Si rendeva necessario aggiornare ad aggiornare le informazioni precedentemente fornite per la prosecuzione corretta della procedura e pertanto si fornivano le successive relazioni integrative e relativi allegati;
- La sig.ra Chiappa risulta qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b) della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- La sig.ra Chiappa si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art 6 comma 2 lettera c) Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, rivelandosi un forte squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio attuale per

Avv. Eleonora Verdini

farvi fronte, che di fatto non rende possibile rispettare tutte le obbligazioni secondo le scadenze in origine pattuite. Tale squilibrio trova le proprie cause iniziali nelle difficoltà economiche riscontrate in campo lavorativo, già diversi anni fa, sia di lei che del marito ormai defunto. Infatti già negli ultimi anni di lavoro, il reddito era notevolmente diminuito e si erano formati molteplici debiti. I coniugi cercarono di ridurre al minimo

OMISSIS

- attualmente la signora Chiappa percepisce dall'IMPS, a partire da agosto 2020, una pensione (assegno n. 33035780 cat. VOART) pari ad € [REDACTED] annue fino al 2022 (Allegato n. 1). La suddetta pensione recentemente è stata aumentata ad € [REDACTED] mensili, e costituisce attualmente l'unica fonte di reddito.

Avv. Eleonora Verdini

- Fino al 19/12/2022 l'istante era coniuge in regime di comunione dei beni con il sig. [REDACTED] che percepiva dall'IMPS, a partire dal 01/01/2013, una pensione di € [REDACTED] annue compresa la tredicesima (assegno n. 04012785 Cat. AS). A seguito del decesso del sig. [REDACTED], l'ultimo assegno ricevuto è quello di dicembre 2022 ed ora l'istante non può più contare su tale entrata economica. Inoltre la stessa non ha diritto alla pensione di reversibilità.

Quando era stato sottoscritto il mutuo bancario (05/02/2003) ed assunti i vari debiti,

OMISSIS

- il nucleo familiare ha percepito complessivamente retribuzioni per € [REDACTED] nell'anno 2019 (isee 2022); € [REDACTED] nel 2018 (isee 2021); € [REDACTED] nel 2017 (isee 2020), come risulta dai modelli ISEE ; Si precisa che l'ultimo modello Isee rilasciato nell'anno 2023 che riporta un reddito di € [REDACTED], pur riferendosi ai redditi del 2021, non comprende quello derivato dalla pensione del [REDACTED] in quanto il nucleo familiare preso in considerazione è ormai costituito dalla sola signora Chiappa.
- le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono prevalentemente nella crisi lavorativa di entrambi i coniugi che negli anni hanno percepito retribuzioni sempre più modeste e quindi nell'assenza di un adeguato reddito. Con il pensionamento, la situazione è leggermente migliorata ma le somme entranti si sono rivelate comunque insufficienti a coprire la totalità dei debiti accumulati. Per far fronte ai vari debiti, solo in parte saldati, i coniugi hanno sempre fatto una vita molto limitata, privandosi di ogni superfluità, ed attualmente la sig.ra Chiappa vive grazie solamente alla propria pensione, appena sufficiente a far fronte alle esigenze personali e della casa.

- il nucleo familiare della ricorrente è attualmente composto esclusivamente dalla ricorrente stessa in quanto vedova con due figli maggiorenni, economicamente autosufficienti e residenti all'estero.
- La sig.ra Chiappa è titolare, insieme al figlio [REDACTED], del conto corrente postale n. [REDACTED], utilizzato in realtà solo dalla stessa, principalmente per l'accredito della pensione e il pagamento del proprio finanziamento Compass.
- La sig.ra Chiappa, quale erede, è in possesso di un autoveicolo [REDACTED] del 26/04/2010 (targa n. [REDACTED]) precedentemente di proprietà del sig. [REDACTED];
- La sig.ra Chiappa è proprietaria (per una parte in proprio e per l'altra quale erede del coniuge) dell'abitazione in cui risiede su cui grava ipoteca (mutuo ipotecario n. 850002608261 Unicredit spa). Tale abitazione è stata oggetto della procedura di esecuzione immobiliare n. 337/11 RGE presso il Tribunale di Ancona contro il sig. [REDACTED], chiusa a seguito di accordo transattivo tra il [REDACTED] e BTL Distribution srl con pagamento del debito complessivo di € [REDACTED],70 in favore della medesima. Tale accordo fu accettato al solo fine di salvare l'immobile, unico patrimonio reale per la famiglia. Per rispettare tale accordo e liberare l'immobile in cui vivevano, i coniugi si sono ulteriormente indebitati accendendo i finanziamenti Compass.
- Il debito più consistente è costituito dal mutuo ipotecario (ipoteca di primo grado che si iscriveva presso la conservatoria del territorio di Ancona, in cui è sito l'immobile di proprietà dei medesimi nel Comune di [REDACTED], Via [REDACTED]) a tasso variabile n. 850002608261 acceso presso la Unicredit spa in data 05/02/2003 per la somma iniziale di € [REDACTED],00 da restituire in 240 rate mensili con l'aggiunta degli interessi. Già da molto tempo l'istante non riesce più a versare le dovute rate.
- Le altre posizioni debitorie riguardano i finanziamenti Compass: a Chiappa [REDACTED] del 14/09/2020 per l'importo totale di € [REDACTED],48 da restituire con gli interessi in 84 rate mensili di € [REDACTED],21 ognuna e finanziamento a [REDACTED], coobbligata Chiappa



Avv. Eleonora Verdini

██████ del 06/02/2020 per l'importo totale di € ██████,00 da restituire con gli interessi in 48 rate mensili di € ██████15 ognuna.

- Ulteriore debito, scoperto dalla ricorrente solo di recente, è l'ingiunzione di pagamento n. 4264 emessa dalla MT spa Concessionario della riscossione del Comune di ██████ datata 24/01/2023 rivolta al sig. ██████, ed ereditata dall'istante, per la somma complessiva di € ██████;
- È terminato il procedimento civile presso il Tribunale di Ancona n. 1263/2021 RG contro Unicredit spa per anatocismo per la quale ad oggi hanno un debito con il difensore come da preventivo firmato di € ██████,00 oltre rimborso forfettario 15% iva e cap (totale ██████84) per l'intera causa in Tribunale. Il procedimento è terminato con una sentenza di rigetto della domanda attorea e condanna della sig.ra Chiappa al pagamento della spese legali di controparte.
- Le spese correnti annuali stimate necessarie al sostentamento del nucleo familiare ammontano ad € ██████ così individuabili:
 - assicurazione auto € ██████00;
 - Bollo auto € ██████8;
 - Bollette luce, gas e acqua stimato in € ██████00;
 - Vitto € ██████0;
- la ricorrente, negli ultimi cinque anni, non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio ad eccezione della recentissima accettazione tacita dell'eredità del defunto marito che ad ogni modo non comporta un aggravamento della propria posizione debitoria;
- la ricorrente, nei precedenti cinque anni, non ha fatto ricorso ad alcuna procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- La situazione patrimoniale passiva della ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso evidenzia le seguenti voci:

Avv. Eleonora Verdini

VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

Unicredit Banca spa (mutuo ipotecario)	€ [REDACTED]
Unicredit Banca spa (spese legali)	€ [REDACTED]
Finanziamento Compass [REDACTED]	€ [REDACTED]
Finanziamento Compass Chiappa D [REDACTED]	€ [REDACTED]
Preventivo firmato Avv. Verdini (causa Unicredit spa)	€ [REDACTED]
Preventivo firmato Avv. Verdini (piano consumatore)	€ [REDACTED]
Ingiunzione di pagamento	€ [REDACTED]
OCC	€ [REDACTED]
TOTALE	€ [REDACTED]

- I ricorrenti hanno intenzione di avvalersi di una delle procedure previste dall'art.7 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, nello specifico, la procedura denominata "Piano del Consumatore" e che a tal fine è necessario l'ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi così come definito dall'art. 15 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- che il comma 9 dell'art. 15 della L. 3/2012 prevede che *"I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. 16.03.1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato"*

CHIEDE

Che a seguito della nomina di un professionista, così come previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge e

Avv. Eleonora Verdini

in particolare, l'ecc.mo Tribunale di Ancona voglia procedere all'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento affinché si possa provvedere alla soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano del Consumatore allegato al presente ricorso.

Si chiede inoltre che sia emesso il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore da parte dei creditori al fine di conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento e non compromettere la fattibilità del piano, nonché la sospensione di eventuali procedure già iniziate nelle more della decisione.

Civitanova Marche-Ancona, lì 06/05/2024

Chiappa D

Chiappa 

E' autentica

Avv. Eleonora Verdini

Eleonora Verdini

Allegati:

- 1- piano del consumatore;
- 2- precedenti relazioni.